

Causa Vasco e altri c. Italia – Prima sezione – 21 novembre 2024 (ricorso 45163/09)

Misure di prevenzione – Udienda in camera di consiglio – Principio della pubblicità delle udienze – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Incompatibilità del giudice – Dovere di astensione per gravi ragioni di opportunità – Pubblico ministero che ha trattato la posizione penale di un soggetto e che conosca in qualità di giudice anche della richiesta di sottoposizione del medesimo soggetto a misure di prevenzione – Mancata astensione – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 6 CEDU – sotto il profilo della pubblicità delle udienze – la celebrazione del processo di merito in tema di confisca di prevenzione in camera di consiglio.

Viola l'art. 6 CEDU – sotto il profilo dell'imparzialità del giudice – il rigetto da parte del presidente della corte d'appello (che giudica di misure di prevenzione) dell'autorizzazione ad astenersi avanzata dal componente il collegio - per gravi motivi di opportunità - che abbia svolto le funzioni di pubblico ministero sui medesimi fatti in sede penale.

Fatto e diritto. Giuseppe Vasco (classe 1943) era stato condannato dal tribunale di Taranto per associazione per delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio (essenzialmente: estorsioni e usura) nell'ambito di un'indagine detta *Cahors* (dal nome della cittadina del sudovest francese, nota – secondo taluni storici del Medioevo - anche per la pratica dell'usura). Confermata in appello, la condanna in Cassazione era stata poi annullata con rinvio. Il giudizio di rinvio si era concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Nondimeno, a carico del Vasco e di suoi familiari erano state disposte confische di prevenzione (ai sensi delle disposizioni oggi confluite nel decreto legislativo n. 159 del 2011). Il giudizio d'irrogazione delle confische era stato condotto da un collegio tarantino del quale faceva parte un magistrato, che era stato anche pubblico ministero nel processo penale in cui era stata dichiarata la prescrizione. Inoltre - risalendo al 2002 - il giudizio a conclusione del quale erano state ordinate le confische si era svolto in camera di consiglio (e non in pubblica udienza).

Nel 2009, il Vasco e suoi parenti destinatari delle confische avevano fatto ricorso alla Corte EDU deducendo la violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione, sia per la mancata pubblicità dell'udienza sulle misure di prevenzione sia per la carenza, nel magistrato giudicante, dell'indipendenza e dell'imparzialità. Essi avevano anche chiesto la restituzione dei beni confiscati.

La Corte EDU (Prima sezione, in composizione ristretta) si rifà ai suoi precedenti. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio - pur dando atto che la propria giurisprudenza in materia è maturata successivamente (v. le sentenze *Bocellari e Rizza c. Italia* del 2007¹ e *Leone c. Italia* del 2010²) - non si discosta da quell'orientamento e dichiara sussistente la violazione del principio della pubblicità delle udienze.

Quanto poi all'imparzialità del giudice, anche in questo caso attenendosi a un proprio precedente (*Urgesi c. Italia* del 2023³), considera violato l'art. 6 CEDU poiché il magistrato che ha giudicato degli elementi di fatto in sede penale, che poi sono stati posti a base delle misure di prevenzione, era il medesimo, sia pure in veste diversa.

Circa infine la domanda di restituzione dei beni confiscati, la Corte EDU non condivide l'argomento dei ricorrenti per cui il vizio - pur accertato sotto i profili invocati - debba necessariamente travolgere l'esito del giudizio di prevenzione, atteso che non v'è la prova che - fossero state celebrate in pubblico

¹ V. il *Quaderno* n. 4 (2007), pag. 103.

² V. il *Quaderno* n. 7 (2010), pag. 80. Al riguardo si rammenti – tuttavia – che la Corte EDU non considera violato l'art. 6, con riguardo al giudizio di cassazione sulle medesime misure di prevenzione, ove si tenga la camera di consiglio.

³ V. il *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 99.

e innanzi a un collegio del quale quel magistrato non avesse fatto parte - le udienze sulle confische avrebbero dato un esito diverso.